



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA. POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA.

Palazzo I. Silone, via Leonardo Da Vinci, 6
67100 L'Aquila
Tel, 0862 3631
Fax 0862 363475

13 DIC. 2011

Prot. n.: 10266 / 2011

Riferimento: V/s nota del 28 novembre 2011, prot. n. 22473.

Oggetto: Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e
Verifica di assoggettabilità - procedimento. Parere.

SPEDITO

Al Comune di Pianella

Servizio Urbanistica

c.a. Responsabile Arch. Loredana Scotolati

Piazza Garibaldi, 1

65019 Pianella (PE)

e p.c.

Direzione Protezione Civile, Ambiente

c.a. Direttore Carlo VISCA


Via Passolanciano, 75

65100 Pescara

In riferimento alla richiesta di parere formulata con la nota indicata in epigrafe, relativamente a più aspetti della procedura indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

1. In relazione all'ammissibilità della metodologia procedurale da Voi seguita, si precisa, in via preliminare, che ogni procedura di VAS deve essere avviata nel pieno rispetto di quel principio giuridico, enunciato nel comma 4 dell'art. 11 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., teso a razionalizzare i procedimenti e ad evitare duplicazioni nelle valutazioni, che ben si esplicita negli articoli da Voi richiamati atti a limitare la verifica di assoggettabilità a VAS di modifiche a piani e programmi, ovvero di strumenti attuativi di piani o programmi, già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati, e che quindi non siano stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Alla luce di ciò, potrà, pertanto, essere considerato un "surrettizio" *appesantimento procedurale* solo quella fase espletata, ai sensi dell' art. 12 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., su modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17,



GIUNTA REGIONALE

ed estesa anche ad aspetti già considerati o valutati in sede di VAS dei piani sovraordinati.

2. Sulla base del principio sopra richiamato appare, a questa Struttura, evidente, in caso di *concomitanza di più Varianti Parziali al PRG vigente*, effettuare un'unica e contestuale procedura di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., anche al fine di permettere una realistica ed efficace individuazione delle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, del carattere cumulativo degli impatti stessi.

3. In riferimento all'opportunità di individuare l'Autorità competente per la VAS nel *Responsabile del procedimento formativo ed approvativo dei Piani urbanistici*, si rileva che in ambito regionale si è affermato il principio, enunciato nelle Circolari del 31 luglio 2008, prot. n. 19565 e del 19 gennaio 2011, prot. n. 528, inviate a tutte le Amministrazioni Comunali della Regione Abruzzo, nonché ribadito dagli ultimi pronunciamenti del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 133/2011 del 12/01/2011), secondo cui l'autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all' approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

Qualora, pertanto, non vi sia, nell'ambito dell'organizzazione comunale, un'apposita Struttura deputata a perseguire l'obiettivo della tutela, protezione e valorizzazione ambientale, si ritiene opportuno individuare l'Autorità competente per la VAS ai sensi della lettera p) comma 1 art. 5, del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. cioè (*"la pubblica amministrazione cui compete la l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato"*), nella Struttura Tecnica preposta, sempre all'interno dell'amministrazione comunale, anche alla cura dell'obiettivo sopra richiamato. Al riguardo non si rilevano contrasti con il comma 6 dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 in quanto, in materia di VAS, non è prevista la differenziazione tra attività di tutela ambientale ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, espressamente richiesta, invece, ai fini della validità della delega ai Comuni riguardo all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

4. In riferimento all'integrazione nella pianificazione comunale delle norme per la riduzione del rischio sismico, contenute nella L.R. 28/2011, si rappresenta, in via preliminare, che la sismicità del territorio rappresenta comunque una vulnerabilità dell'area oggetto di pianificazione da considerare sia ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06 e s.m.i., sia ai fini della corretta valutazione degli impatti ambientali derivanti dal Piano, qualora sottoposto all'intera procedura di VAS.

Dalla lettura dell'art. 5 della L.R. 28/2011, la scrivente Struttura, salvo diverso avviso della Direzione regionale Protezione Civile e Ambiente competente per materia, ritiene che tutti gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, *in itinere* alla data di entrata in vigore della legge su richiamata, debbano essere integrati con gli studi di microzonazione sismica, da predisporre ai sensi dei commi 2 e ss. dell'articolo esaminato, a pena di non poter essere approvati in via definitiva.



GIUNTA REGIONALE

In particolare, per ciò che concerne le Varianti parziali al PRG, si ritiene che le stesse non possano essere definitivamente approvate se non siano state precedentemente integrate con lo studio di micro zonazione sismica locale, cioè limitato all'area oggetto di pianificazione, in conformità con le linee guida regionali contenenti indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica, approvate con D.G.R. del 20/05/2011, n. 333 e reperibili sul sito ufficiale della Regione Abruzzo, nel portale della Protezione Civile Regionale al seguente link:

<http://www.regione.abruzzo.it/protezioneCivile/index.asp?modello=notizieSing&servizio=IP&stileDiv=notizieSing&template=interne&mvs=newscom96&tom=96>

L'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti generali, invece, deve essere preceduta dalla validazione regionale dello studio di micro zonazione sismica e dall'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, nonché dal parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001.

Si ritiene altresì che la predisposizione di tali studi compete sì al Comune ma, in conformità con la normativa che regola l'affidamento a terzi di incarichi professionali specialistici, possa anche essere demandata a privati.

Vi invitiamo a contattare la Direzione regionale Protezione Civile e Ambiente, nella persona della Dott.ssa Maria Basi, per reperire ulteriori informazioni in materia, comprese quelle relative alla possibilità di ricevere contributi regionali per la predisposizione degli studi di micro zonazione sismica.

Confidando di aver chiarito, alla luce della legislazione vigente, le questioni poste e le relative azioni da intraprendere al riguardo, e precisando che le considerazioni esposte costituiscono comunque dichiarazioni di scienza, giuridicamente orientate ma liberamente apprezzabili dal richiedente, cui spetta il potere di assumere le determinazioni finali, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Avv. Stefania VALERI)

IL DIRIGENTE

(Arch. Patrizia Pisano)